

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Criteri di riparto del fondo unico

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, a decorrere dall'anno 2020, provvede con propria deliberazione al riparto della quota a favore dei comuni della Sardegna delle assegnazioni del fondo unico per gli enti locali, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sulla base dei seguenti parametri:

- a) una quota del 40 per cento in parti uguali fra tutti i comuni della Sardegna;
- b) una quota del 60 per cento su base demografica riferita al numero degli abitanti residenti alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello della ripartizione, in una misura per singolo abitante inversamente proporzionale all'indice di entrate proprie di ciascun comune, determinato sulla base del totale delle previsioni iscritte in bilancio al titolo 1.

Art. 2

Quota del fondo unico per le zone interne

1. È istituita, sul fondo unico per gli enti locali, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, una quota aggiuntiva annuale di euro 20.000.000 destinata al finanziamento delle azioni e delle politiche di salvaguardia delle zone interne e contro il processo di spopolamento.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita in parti uguali fra tutti i comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che abbiano registrato un decremento demografico nell'ultimo decennio in misura superiore al 3 per cento.

Art. 3

Variazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'Imposta regionale sulle attività produttive

1. L'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa ai cittadini residenti nei Comuni sotto i 5000 abitanti è utilizzata dalla Regione ai fini di cui al successivo articolo 7, in particolare ai punti e) , f) ed h).

2. L'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta nella misura del 90 per cento, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le imprese aventi sede operativa con almeno 5 dipendenti nel territorio di un comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che abbia registrato un decremento demografico nell'ultimo decennio in misura superiore al 3 per cento. Negli stessi comuni non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

Art. 4

Programmi di e-government e miglioramento della qualità della vita

1. I progetti riguardanti i comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi di e-government e dei collegamenti informatici e inerenti alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, prevede specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità istituzionale dei piccoli comuni, che perseguono lo studio, l'analisi e l'adozione di misure per l'accrescimento delle competenze del personale dipendente ed in particolare per il miglioramento dei servizi pubblici e della qualità della vita.

Art. 5

Sanità nelle aree rurali e montane

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, approva, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro il termine di venti giorni decorsi i quali se ne prescinde, un piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare mediante i servizi territoriali e la medicina di base la rarefazione della presenza dei presidi ospedalieri nei territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalla stessa Regione, garantendo in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni. Il piano contiene altresì specifici interventi finalizzati a sostenere, mediante un congruo adeguamento degli incentivi, la presenza sul territorio delle farmacie rurali. 2. Il finanziamento per la realizzazione del piano di cui al comma 1 è quantificato in euro 500.000 annui, a partire dall'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili sul cap. SC05.0040.
3. In sede di assegnazione delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente, la Giunta regionale tiene conto dell'oggettiva condizione geografica ed orografica del territorio, della bassa densità demografica e dei tempi di percorrenza delle distanze tra le aree interne, montane, costiere e delle isole minori. Al fine di assicurare una corretta erogazione del servizio sanitario gli ambiti territoriali dovranno essere rideterminati mediante l'individuazione di criteri adeguati, che tengano conto anche delle aree della Regione a minore densità demografica.
4. La Giunta regionale prevede misure economiche specifiche e altre provvidenze per i laureati che intendono perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati nelle zone montane e rurali, per una spesa di euro 300.000 annui (cap. SC08.0024).

Art. 6

Istituti scolastici

1. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale approva un disegno di legge recante misure straordinarie finalizzate a rendere effettivo il diritto costituzionale all'apprendimento, i principi di uguaglianza e giustizia sociali e garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e la formazione, con particolare riferimento a
 - a) azioni di contrasto della dispersione e all'abbandono scolastici;
 - b) integrazione del quadro normativo nazionale per un dimensionamento della rete scolastica che tenga conto delle specificità del territorio della Sardegna e assicurare nei piccoli comuni la presenza dei servizi d'istruzione e formazione mediante la rideterminazione dei parametri sul mantenimento delle autonomie scolastiche e dei punti di erogazione del servizio;
 - c) garanzia di una congrua disponibilità finanziaria per la gestione dei costi per il trasporto degli alunni.

Art. 7

Fondo per l'incentivazione delle attività produttive nei piccoli comuni e per il recupero del patrimonio immobiliare

1. Al fine di sostenere le attività produttive e il recupero del patrimonio immobiliare dei piccoli comuni è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di euro 800.000 annui a partire dall'anno 2020, a valere sul capitolo SC07.1229.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), sono destinate, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a:
 - a) concessione di contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad attività economiche;

- b) concessione di contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche;
 - c) assegnazione di incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare un'attività economica;
 - d) erogazione di misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
 - e) assegnazione di incentivi per interventi di recupero e restauro delle facciate di uno o più edifici ubicati nei centri storici;
 - f) promozione di attività educative per la prima infanzia nonché di servizi socio-assistenziali alle persone;
 - g) concessione di incentivi per favorire la formazione in loco, stage, alternanza scuola-lavoro da parte dei giovani sino ai 35 anni di età residenti nei piccoli comuni;
 - h) concessione di incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di "cooperative di comunità" in grado di affiancare o sostituire i servizi pubblici diretti alla comunità locale;
 - i) concessione di incentivi per l'insediamento ed il mantenimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici;
 - j) concessione di incentivi per favorire la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico prioritariamente per giovani sino a 35 anni operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura;
 - k) concessione di incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo in loco di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
3. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro il termine di venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

Art. 8

Provvedimenti per il contrasto all'abbandono dei terreni montani e per il presidio del paesaggio

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani e a favorire il presidio del territorio, a prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e ad assicurare la pulizia del sottobosco, la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimentazione delle acque.
2. Gli enti di cui al comma 1, con specifico provvedimento, danno attuazione all'articolo 2028 del Codice civile (Gestione della cosa altrui), stabilendo che chi ne faccia richiesta possa subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvo-pastorale, o forestale.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, imprenditore singolo o in forma associata (associazione, ente no profit o consorzio forestale), segnala all'amministrazione la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali dei terreni, da perizie che attestano lo stato di non coltivazione del terreno asseverate da testimoni, nonché da una relazione sulle ricerche effettuate e relative ai proprietari ed a eventuali eredi.
4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato la volontà di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 2028 e successivi del Codice civile, al fine di assumersi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito, ed impegnarsi al versamento di un

canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e di un deposito cauzionale il cui importo è stabilito nel provvedimento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del comune.

6. Il provvedimento di cui al comma 2 definisce l'entità del canone di affitto annuale, del deposito cauzionale e il periodo entro il quale tali somme possono essere svincolate, nonché la destinazione delle somme stesse e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle sue competenze. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché siano verificati i requisiti stabiliti dal Codice civile.

Art. 9

Provvedimenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei piccoli comuni

1. I comuni di cui all'articolo 2, comma 2, adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma 1 attuano, mediante approvazione di specifico regolamento, l'articolo 2028 del Codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento prevede l'intervento sostitutivo solo dopo che non abbiano avuto esito due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.

4. A tutti i cittadini italiani che godono del trattamento di quiescenza e che si trasferiscono in Sardegna è concessa la restituzione da parte della Regione del 70 per cento dell'IRPEF trattenuta alla fonte a condizione che:

- assumano la residenza ufficiale in un Comune di meno di cinquemila abitanti situato ad almeno venti chilometri in linea d'aria dal limite costiero;
- acquisiscano in proprietà o in affitto almeno triennale una casa di abitazione in detto Comune;
- risiedano in Sardegna per almeno 9 mesi l'anno.

Art. 10

Recupero e riqualificazione dei centri storici

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, la Regione favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite prevalentemente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

2. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, possono realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

4. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui al comma 3, è istituito il fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici, con una dotazione finanziaria annua di euro 1.500.000 a valere sulle risorse disponibili sul cap. SC04.2731.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, definisce:

a) le modalità e i termini attraverso i quali ogni anno i comuni e le unioni di comuni presentano progetti concernenti gli interventi di cui al comma 3;

b) le percentuali minime di cofinanziamento che i comuni e le unioni di comuni possono destinare agli interventi;

c) le procedure per il controllo della effettiva realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) e per le eventuali revoche dei contributi previsti;

d) le modalità di riparto tra i comuni e le unioni di comuni più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata nella lettera b).

Art. 11

Promozione di alberghi diffusi

1. Al fine di sviluppare un'offerta turistica identitaria integrata con le produzioni locali e la valorizzazione del territorio è autorizzata, a partire dall'anno 2020, la spesa di euro 2.200.000 annui, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo SC05.0838; la Giunta regionale, con propria deliberazione, predispone il relativo programma di finanziamento in favore dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, per la realizzazione di alberghi diffusi e/o ospitalità diffusa attraverso il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nei borghi antichi o nei centri storici abbandonati o parzialmente spopolati attraverso l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali.

Art. 12

Sostegno agli operatori di trasporto privati

1. Al fine di favorire i collegamenti relativi ai comuni di cui alla presente legge, la Giunta regionale adotta provvedimenti a sostegno degli operatori di NCC che intendano rinnovare i propri automezzi. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 500.000 a valere sulle risorse disponibili sul cap.

.....

Art. 13

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 25.800.000 annui a decorrere dall'anno 2020; agli stessi si fa fronte con le risorse disponibili per l'anno 2020 sui seguenti capitoli:

SC06.0692 euro 10.000.000

SC07.0040 euro 5.000.000

SC07.0855 euro 3.000.000

SC07.1276 euro 2.000.000;

iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).